

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 5808 del 30/11/2015 (pubblicato sul Supplemento al Burt n. 49 del 9/12/2015) a seguito delle modifiche introdotte con decreti n. 53 del 14/01/2016, n. 169 del 25/01/2016, n. 291 del 03/02/2016

(si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati).

ALLEGATO A

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
REGOLAMENTO (UE) 1305/2013**

BANDO

**Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”**

Annualità 2015

INDICE

1. Denominazione e finalità
2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto
- 2.1 Rispetto normativa sugli aiuti di stato
3. Condizioni di accesso relative ai beneficiari
- 3.1. Condizioni per il pagamento dell'aiuto
- 3.2. Imprese in difficoltà
4. Descrizione degli investimenti ammissibili
5. Altre limitazioni
- 5.1. Limitazioni collegate al beneficiario
- 5.2. Limitazioni collegate agli investimenti
- 5.3. Norme di protezione ambientale
6. Intensità di sostegno
7. Minimali e massimali
8. Criteri di selezione
9. Cantierabilità degli investimenti
10. Risorse finanziarie
11. Competenze tecnico amministrative
12. Fasi del procedimento
13. Costituzione del fascicolo aziendale e presentazione delle domande
14. Presentazione delle domande di aiuto
15. Documentazione da presentare contestualmente alla domanda di aiuto
16. Impegni
17. Spese ammissibili/non ammissibili
- 17.1. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività
- 17.2. Imputabilità, pertinenza e congruità dei costi
- 17.3. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- 17.4. Operazioni realizzati da privati
- 17.4.1 Investimenti materiali
- 17.4.2. Investimenti immateriali
- 17.5. Operazioni realizzate da Enti Pubblici

- 17.6. Possesso di beni immobili
- 17.7. IVA
- 17.8. Spese generali
- 17.9. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- 17.10. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione
- 17.11. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni
- 17.12. Localizzazione degli investimenti materiali
- 17.13 Localizzazione degli investimenti immateriali
18. Correzione di errori palesi
19. Utilizzo della graduatoria e domande parzialmente finanziabili
20. Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post
21. Rinvio ai Documenti di Attuazione Regionale

Appendice I – Riferimenti documentali sottomisura 8.4

Consultabili e scaricabili alla pagina della sottomisura 8.4 all'indirizzo:
<http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi>

- I - A – Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva
- I - B - Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana

1. Denominazione e finalità

Il presente bando è finalizzato all'attivazione della Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – del PSR 2014/2020 della Toscana (di seguito indicato come "PSR") e ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1 luglio 2014.

In particolare, sono oggetto del presente bando gli interventi per il ripristino dei danni causati dal vento alle foreste toscane nell'evento del 5 marzo 2015, riconosciuto come calamità naturale dalla Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia*", con le limitazioni contenute nel presente bando.

La presente Sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, eventi catastrofici (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche), al fine di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui erano destinate (principalmente protezione del suolo dall'erosione, protezione della qualità delle risorse idriche, fissazione e stoccaggio della CO₂) nonché di garantire la pubblica incolumità.

2. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati;
- Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.

Tali soggetti, come meglio specificato in seguito, per essere ammessi devono avere titolarità ad agire sui terreni boscati individuati come interessati dalla calamità del 5 di marzo 2015 e sui quali il danno è almeno pari al 20% del potenziale forestale interessato. Inoltre devono soddisfare le condizioni di accesso riportate nel successivo paragrafo "*Condizioni di accesso relative ai beneficiari*".

2.1. Rispetto normativa sugli aiuti di stato

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA.43430(2015/XA) Sottomisura 8.4 "*Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*".

3. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);

- 2) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società semplice; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;
- 3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico);
- 4) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea.

Limitatamente al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti (vedi anche paragrafo successivo).

Limitatamente ai punti 2) e 3) i requisiti devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto e verificato al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento.

3.1. Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

- 1) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi non è possibile concedere nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.. Pertanto, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile, che formi oggetto di una decisione di recupero. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.
Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto";
- 2) essere in regola relativamente al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" (escluso beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non

svolgono attività di impresa). L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013;

- 3) essere in regola in merito alla certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente, per contributi superiori ai 150.000 € (escluso beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria di un pagamento, effettuata a qualsiasi titolo (anticipo, saldo, ecc.).

3.2. Imprese in difficoltà

Oltre a quanto sopra riportato, per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 4) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La verifica di tale requisito non si applica alle imprese in difficoltà che sono diventate tali a causa delle perdite o dei danni provocati da calamità o altri eventi oggetto della presente sottomisura e, pertanto, possono essere ammesse a sostegno.

4. Descrizione degli investimenti ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della misura 8.4 del PSR.

Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nella lettera d) del comma 5 dell'art. 34 del Reg (UE) 702/2014.

Sono ammissibili solo gli interventi sulle superfici interessate dalla calamità (tempesta di vento) del 5 marzo 2015 e individuate dagli appositi atti nazionali e regionali.

Nel dettaglio, all'interno di aree boscate delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato, Pistoia, interessate dalla tempesta di vento del 5/3/2015 e laddove si sia verificato un danno almeno pari al 20% del potenziale forestale interessato, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi per la ricostituzione della copertura vegetale arborea distrutta o compromessa:

1. *Investimenti per il potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli:*

- diradamenti ed altri interventi di taglio per l'eliminazione delle piante morte e deperienti o che ostacolano lo sviluppo vegetativo di altre piante, ceppaie o della rinnovazione naturale;
- potature, anche per una ricostituzione bilanciata della chioma;
- rivitalizzazione delle ceppaie tramite succisione o tramarratura;
- perimetrazione delle aree (anche mediante recinzione) al fine di garantire l'interdizione al pascolo.

2. *Rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali danneggiati (realizzati con specie autoctone e particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale), comprese le cure colturali eseguite nel primo anno successivo all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora:*

- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole, strisce, gradoni o lavorazione andante del terreno;
- apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter, altre protezioni individuali, recinzione dell'area di intervento;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Le specie utilizzate nei rimboschimenti/rinfoltimenti devono essere scelte tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana, escluso la robinia (vedi Appendice I – B al presente bando).

3. *Altri Interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree interessate dai danni:*

- interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso.

Tali interventi sono ammissibili solo se collegati alle due tipologie precedenti.

4. *Spese generali*

Sono ammissibili le spese generali nella misura massima del 10% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che

costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

5. Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento (purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali), quali:

- ripuliture e decespugliamento, allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

Annotazioni

Gli interventi di rimboschimento/rinfoltimento sono ammissibili anche nel caso in cui il taglio e l'allontanamento del materiale danneggiato sia stato già effettuato e i relativi costi non siano stati inseriti nella richiesta di finanziamento. In questo caso i costi ammissibili a finanziamento collegati all'esecuzione del rimboschimento/rinfoltimento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo - vedi successivo paragrafo "*Limitazioni collegate agli investimenti*").

Nell'esecuzione degli interventi devono essere comunque rispettate le Misure di tutela e salvaguardia approvate ai sensi dell'art. 39 bis della L.R. 39/00 e s.m.i. (DGR n. 1007 del 26/10/2015).

L'area minima di intervento, sulla quale si deve verificare la sussistenza del danno al potenziale forestale, in applicazione della definizione di bosco di cui alla L.R. 39/00 e della DGR n. 1007 del 26/10/2015, è di 2000 mq contigui (fatto salvo il rispetto dell'importo minimo del contributo di cui al successivo paragrafo "*Minimali e massimali*").

Con riferimento alle norme generali sulle condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa, di decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*".

5. Altre limitazioni

5.1. Limitazioni collegate al beneficiario

Oltre a quanto sopra riportato, nella sottoscrizione della domanda di aiuto i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;
2. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;

3. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni previste al successivo paragrafo "*Possesso di beni immobili*".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

5.2. Limitazioni collegate agli investimenti

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "*Informazione di complementarietà*" del PSR.

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR, ai fini del presente bando si applica quanto segue:

1. gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco (così come definiti dalla L.R. 39/00 e s.m.i.). Fanno eccezione le strutture lineari quali strade, sentieri, che, purché siano a servizio delle aree boscate interessate dagli interventi, possono essere posti anche al di fuori dal bosco o dalle aree forestali;
2. tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente e della DGR n. 1007 del 26/10/2015, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
3. nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter 6 quater_ 6 quinquies della L.R. 39/00 e s.m.i. (in merito all'obbligo di ricorrere a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
4. per gli interventi di cui alla presente sottomisura, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato (compreso l'autoconsumo);
5. gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;
6. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
7. i rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie;
8. durante la durata dell'impegno comunitario di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione", la composizione dell'UTE/ UPS può variare per quanto riguarda le superfici indicate nella domanda di aiuto, per giustificare la compatibilità dell'intervento con le esigenze aziendali (beni immobili collegati agli investimenti finanziati e non direttamente interessati dagli stessi) purché sia garantita e mantenuta la coerenza (dal punto di

vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento;

9. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
10. Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

5.3. Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi sostenuti dalla presente sottomisura, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Qualora un intervento rischi (nei casi previsti dalla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi) di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

6. Intensità di sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.4, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 34 Reg. UE n. 702/2014 e nel rispetto del regime SA.43430(2015/XA) Sottomisura 8.4 "*Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici*".

E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità che saranno stabilite dai Documenti attuativi regionali.

7. Minimali e massimali

L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari privati è pari a € 400.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi).

Non è previsto nessun massimale per gli Enti pubblici e altri beneficiari di diritto pubblico.

L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a 5.000 € per tutti i beneficiari.

Alla presente sottomisura, in applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) 702/2014 non si applicano soglie di notifica.

8. Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree: Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 e Aree Protette	9
	b) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	11
	c) L'intervento ricade prevalentemente (> 50%) in zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% - (vedi Appendice I – A al presente bando)	5
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Tipologia di investimento	a) interventi di recupero delle aree soggette a danni causati al soprassuolo forestale da avversità atmosferiche e riguardano solo gli interventi di cui ai punti 1 (Investimenti per il potenziale forestale finalizzati al ripristino dell'efficienza ecologica dei soprassuoli), 2 (Rimboschimenti/rinfoltimenti), 3 (Stabilizzazione e recupero di aree) della scheda della sottomisura 8.4 del PSR 2014-2020:	20
	b) interventi di recupero delle aree soggette a dissesto idrogeologico: gli investimenti previsti riguardano aree interessate da frane, alluvioni, ecc., indipendentemente dalla tipologia di intervento scelta (punto 4 scheda di misura)	25
	c) interventi di recupero delle aree soggette a danni causati al soprassuolo forestale da avversità atmosferiche e riguardano solo gli interventi di cui al punto 5 (Ripristino delle strutture e infrastrutture) della scheda della sottomisura 8.4 del PSR 2014-2020:	10
	Il punteggio è attribuito solo se gli interventi PREVISTI IN DOMANDA riguardano totalmente una delle tipologia a), b), c)	
	I punteggi non sono tra loro cumulabili	

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del "contratto per l'assegnazione dei contributi" e prima del saldo.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

9. Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione delle domanda di aiuto non è richiesta la cantierabilità degli investimenti ovvero non è richiesta l'acquisizione preventiva dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi, tranne che per le opere e gli interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, tecnologici, ecc.) soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014. In quest'ultimo caso ai fini della cantierabilità deve essere rispettato quanto di seguito indicato:

- **per i soggetti privati**, il permesso di costruire (ai sensi della L.R. n. 65/2014) deve essere stato acquisito alla data di presentazione delle singole domande di aiuto;
- **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (ai sensi della L.R. n. 65/2014 o titolo equivalente) deve essere acquisito entro il termine ultimo per l'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione degli interventi soggetti a permesso a costruire.

Per le altre tipologie di interventi, per le quali non è richiesta la cantierabilità, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purchè entro la domanda di pagamento.

10. Risorse finanziarie

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione nell'annualità 2015 per il "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" di cui alla sottomisura 8.4 del PSR, è pari ad Euro 15.000.000 **salvo integrazioni disposte dalla Giunta Regionale nel periodo di vigenza della graduatoria.**

11. Competenze tecnico amministrative

Il Settore "Forestazione e promozione dell'innovazione", della Regione Toscana, approva il bando della sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" per la selezione delle domande di partecipazione. Il beneficiario nei termini e con le modalità stabilite nel suddetto bando presenta la domanda di aiuto sul sistema informatico ARTEA.

ARTEA, entro i 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando, approva la graduatoria generata dal sistema informatico sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente¹.

Con successivo atto regionale saranno definite le competenze tecnico amministrative per la gestione delle domande di aiuto presentate e delle fasi successive all'emissione della graduatoria, al fine di adeguarsi al riordino delle competenze amministrative in materia di agricoltura previsto dalla L.R. 22/2015.

12. Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

¹ Capoverso modificato con DD 53 del 14/01/2016

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
Presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA, completa di tutta la documentazione richiesta	Richiedente	Entro le ore 13 del 22 febbraio 2016 ²
Ricezione e Protocollazione domande	ARTEA	Entro 3 gg dalla ricezione
Avvio procedimento	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	ARTEA	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando ³
Istruttoria di Ammissibilità	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro 90 giorni successivi alla data di approvazione della graduatoria
Emissione Contratti per l'assegnazione dei contributi	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Presentazione domanda anticipo	Beneficiario	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Istruttoria anticipo	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Richiesta di varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto	Singoli richiedenti	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Presentazione domanda anticipo	Beneficiario	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Istruttoria e autorizzazione delle varianti e proroghe	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Presentazione domanda di pagamento	Beneficiario	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Istruttoria della domanda di pagamento	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali
Elenchi di liquidazione	Uffici competenti per l'istruttoria	Entro i termini e con le modalità previsti dai Documenti attuativi regionali

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio responsabile, con proprio provvedimento, dando eventualmente opportune indicazioni ai soggetti competenti per l'istruttoria.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA (di seguito 'Anagrafe ARTEA').

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di

² Modificata con DD 291 del 03/02/2016

³ Modificata con DD 53 del 14/01/2016

coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;

- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttrici integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità di produzione relative al settore pesca (USP); le unità tecnico forestali (UTF).

13. Costituzione del fascicolo aziendale e presentazione delle domande

Ai sensi della L.r. n. 45/07⁴, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni	Forme di conduzione descritte nel sistema ARTEA
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Codice IBAN	

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con il "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione. Se il fascicolo non viene aggiornato entro i termini perentori stabiliti dal Soggetto competente per l'istruttoria, la domanda decade.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- - In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica, fa fede la data di apposizione della firma stessa.
- - In caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia della domanda cartacea stampata dal supporto informatico presente sul sistema ARTEA, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione.

⁴ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

14. Presentazione delle domande di aiuto

Il richiedente deve presentare la domanda di aiuto entro le ore 13.00 del 22 febbraio 2016⁵. Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili.

La domanda di aiuto deve essere presentata, completa di tutti gli elementi e documenti richiesti, esclusivamente in modalità telematica tramite l'utilizzo della DUA disponibile in "Anagrafe ARTEA", raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per UTE/UPS purchè riferite a progetti diversi per localizzazione (collegata alle priorità) o tipologia di investimento. Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto, pena la decadenza di entrambe le domande.

Le domande di aiuto debbono essere **sottoscritte** esclusivamente telematicamente, nel sistema informatico ARTEA, con:

- Utilizzo di smart card;
- Rilascio di utenza e password – da parte di ARTEA secondo le procedure da essa emanate (scaricabili all'indirizzo www.artea.toscana.it > 'richiesta accesso e visibilità').

Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale".

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

15. Documentazione da presentare contestualmente alla domanda di aiuto

La documentazione da presentare contestualmente alla domanda di aiuto è la seguente:

1. Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:
 - Obiettivi e finalità dell'intervento;
 - la descrizione dell'area o dell'opera oggetto dell'intervento, comprensiva (quando pertinente) delle caratteristiche ecologiche, stazionali e selvicolturali e di adeguata documentazione fotografica;
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda con particolare riferimento ai settori di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione;
 - computo metrico estimativo delle opere da realizzare, redatto da un tecnico abilitato, e i relativi elaborati grafici. Il computo metrico deve essere elaborato sulla base dei criteri di valutazione

⁵ Capoverso con DD 291 del 03/02/2016

della spesa indicati ai successivi paragrafi "Operazioni realizzati da privati" e "Operazioni realizzati da Enti Pubblici" del presente documento;

- l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
- la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o delle opere e/o delle strutture oggetto dell'intervento;
- l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
- la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
- l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- nel caso di acquisti, copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- nel caso di acquisti, motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
- indicazione degli estremi dell'atto autorizzativo (quando richiesta la cantierabilità).

Alla documentazione di cui al punto precedente, in caso di investimenti, deve essere obbligatoriamente allegata anche la seguente documentazione:

- i. bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al precedente paragrafo "Imprese in difficoltà" (solo per le imprese);
- ii. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso ricavato dall'esecuzione dell'intervento quando richiesta nel presente bando;
- iii. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione".

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

16. Impegni

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna, per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al successivo paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione", a:

1. non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione dei contributi, altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento, fatte salve le eccezioni previste nelle specifiche della presente sottomisura;
2. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
3. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel Contratto per l'assegnazione del contributo, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
4. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;

5. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
6. garantire per tutta la durata del periodo di non alienabilità il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, in base alle condizioni e con le specifiche descritte per la presente sottomisura salvo eccezioni previste in specifici atti regionali;
7. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*";
8. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al successivo paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici*";
9. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella presente sottomisura, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l'assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
10. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto al successivo paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*";
11. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
12. restituire ad ARTEA OPR gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
13. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
14. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
15. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti.

17. Spese ammissibili/non ammissibili

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistato deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'intervento da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile a un intervento dichiarato ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

Per essere dichiarata ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto all'intervento ammissibile;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata;
5. pagata dal beneficiario.

17.1. Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

L'ammissibilità delle attività (inizio/avvio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, può essere anche precedente alla ricezione della domanda di aiuto, purché siano successive al 5/03/2015 e le attività non siano portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di aiuto, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.⁶

Anche le spese generali propedeutiche (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali e comunque tutte le spese necessarie all'ottenimento dei titoli urbanistici/costruttivi), possono essere precedente alla ricezione della domanda di aiuto purché successive al 5/03/2015.

A tal fine si intende per "inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la precedente fra:

- la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento;
- la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività.

L'inizio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, deve essere indicata la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data di invio della PEC di comunicazione;
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA, ovvero una relazione del tecnico direttore dei lavori (o facente funzioni) nella quale viene indicata e circostanziata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una relazione del tecnico direttore dei lavori (o facente funzioni) nella quale viene indicata e circostanziata la data effettiva di inizio dei lavori, coerentemente alla data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto - se presenti - / fatture dei beni acquistati / altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma propria o del direttore dei lavori, quando previsto dalle disposizioni del Regolamento forestale della Toscana, nella quale viene indicata e circostanziata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

17.2. Imputabilità, pertinenza e congruità dei costi

Una spesa per essere ammissibile deve:

⁶ Capoverso modificato con DD 169 del 25/01/2016

- essere imputabile ad un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, investimenti realizzati ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche e alla dimensione del progetto.

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente, totalmente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale.

Queste devono corrispondere a "pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.

Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili quali computi metrici consuntivi, modelli di pagamento (es. F24) e ogni altro documento avente forza probante equivalente emesso nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione della fattura.

Il pagamento deve essere effettuato da un conto intestato al beneficiario.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese, definita nel Contratto per l'assegnazione del contributo.

Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente fino a concorrere interamente all'importo del documento di spesa.

17.3. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- I. Produce ciascun documento di spesa fornito di:
 - intestazione al beneficiario;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso;
- II. Produce i giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):
 - A) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario

del contributo e tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- B) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.
- C) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accettata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, sottoscritta da parte del legale rappresentante, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.
- D) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- E) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- F) Assegno bancario: deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di beni immobili e deve riportare la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita:
- la copia dell'assegno,
 - la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente,
 - dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, oltre ai dati relativi alla transazione, risulti il riepilogo di tutti i dati relativi all'assegno utilizzato per il pagamento e che lo stesso venditore non ha più nulla da avere dall'impresa acquirente.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014/20, la relativa misura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

17.4. Operazioni realizzate da privati

17.4.1. Investimenti materiali

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro al fine di individuare il fornitore e la spesa più vantaggiosa.

Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I 3 preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuto acquisto, devono essere presentate le fatture. Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei seguenti prezzari di riferimento:

- "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana" vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;

- "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", e successive modifiche e integrazioni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 e s.m.i., limitatamente alle voci di spesa di carattere agronomico;
- "Prezzario regionale per interventi ed opere forestali", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.;
- Bollettino degli Ingegneri, per le voci non previste nei Prezzari sopra citati o negli altri casi in essi previsti.

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci dei prezzari di cui sopra deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste.

17.4.2. Investimenti immateriali

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette 3 offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte di preventivo, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e, quando pertinente, da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

I costi del personale alle dipendenze del beneficiario non sono ammissibili.

17.5. Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio", e s.m.i..

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D. Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 stessa.

Deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione ed gli Enti locali possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

In questo caso e ai fini della presente sottomisura, sono ammissibili a finanziamento anche le operazioni di carattere agronomico e selvicolturale selvicolturale (compreso interventi di recinzione o sui sentieri) eseguiti direttamente da questi enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri. Non sono comunque ammissibili i lavori in economia relativi alle operazioni a carattere edilizio e infrastrutturale.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei seguenti prezziari di riferimento:

- "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana" vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- "Prezzario regionale analitico e sintetico per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione", e successive modifiche e integrazioni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 e s.m.i., limitatamente alle voci di spesa di carattere agronomico;
- "Prezzario regionale per interventi ed opere forestali", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.;
- Bollettino degli Ingegneri, per le voci non previste nei Prezzari sopra citati o negli altri casi in essi previsti.

Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci dei prezziari di cui sopra deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

17.6. Possesso di beni immobili

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di UTE/UPS in possesso del richiedente.

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in proprietà, usufrutto, enfiteusi, locazione/affitto, conferimento, così

come previsto dall'articolo 2254 del codice civile, concessione, convenzione, gestione consorziata o gestione di patrimoni collettivi. I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al successivo paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*".

Il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima del Contratto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni, la composizione dell'UTE/UPS può variare ma deve essere mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

Le modifiche eventualmente apportate alle Unità Produttive sono accolte a condizione che sia mantenuta la coerenza complessiva del piano ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione.

17.7. IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

17.8. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo fissato nel precedente paragrafo "*Descrizione degli investimenti ammissibili*", calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili) e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature; inoltre, sono ammissibili solo quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, oltre a quanto sopra riportato, l'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*", le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità.

Tra le spese generali sono ammissibili anche le spese sostenute dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi.

Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti collegati purchè sia comunque garantito il rispetto, sul totale degli investimenti complessivi realizzati, della percentuale prevista per le spese generali dalle singole misure.

17.9. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 111 del Reg UE 1306/13 i dati relativi ai beneficiari dei fondi assegnati ed erogati ai sensi del presente bando saranno pubblicati in conformità al citato articolo 111 e che tali dati potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

- a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:
 - 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € o che non rientrano nel successivo punto b), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - 2) per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo, di dimensioni rilevanti, per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
 - 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) affiggere una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di pagamento e per gli investimenti finanziati, e comunque entro la visita in loco da parte del soggetto competente dell'istruttoria della domanda di pagamento. Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo dell'Unione Europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14; le spese relative sono eligibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

17.10. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene (periodo di impegno) è pari ad almeno 5 anni a partire dalla data del pagamento finale all'azienda beneficiaria.

Nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Durante il periodo di impegno il beneficiario, salvo casi di forza maggiore, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente. Salvo quanto previsto nel presente bando o nei Documenti attuativi regionali, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio della Regione Toscana, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

Nei Documenti attuativi regionali, che verranno approvati successivamente all'adozione del presente atto, saranno regolamentati i casi di subentro nel possesso del bene successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

17.11. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni

Oltre a quanto indicato come spese non ammissibili (*interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale; Imposta sul Valore Aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale*) e salvo quanto indicato nel presente bando, non sono ammissibili anche:

- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini della presente sottomisura non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:
 - a) la modifica di porte e pareti interne;
 - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;
- gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
- i noleggi, a qualsiasi titolo;
- i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi;
- i costi del personale dipendente del beneficiario, tranne che nel caso degli Enti locali nei casi e con le specifiche di cui al precedente paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici*";
- spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- acquisti a rate con rate non pagate e/o insolute al momento di presentazione della domanda di pagamento, tale che il bene non risulti interamente pagato;
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- per gli investimenti, l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente al verificarsi di una calamità naturale, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.

Oltre a quanto sopra riportato, non sono altresì ammissibili a contributo i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento; opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa.

17.12. Localizzazione degli investimenti materiali

Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana e nelle aree interessate dalla calamità del 5 marzo 2015 e comprese nei territori provinciali indicati Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015, così come indicato al precedente paragrafo "*Denominazione e finalità*"; e nelle quali si sia verificato un danno almeno pari al 20% del potenziale forestale interessato.

I beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica UTE/UPS a seconda del caso di specie o, nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'UTE/UPS o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o le attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'UTE/UPS o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

I mezzi o le attrezzature forestali non fisse, possono essere utilizzati anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario al di fuori dell'UTE o UTF principale.

17.13. Localizzazione degli investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'UTE/UPS, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi..

18. Correzione di errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili.

Per le domande di aiuto la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla data del provvedimento del soggetto responsabile di approvazione della graduatoria.

L'ufficio istruttore valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

19. Utilizzo della graduatoria e domande parzialmente finanziabili

ARTEA procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella Domanda di Aiuto.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità.

L'elenco che definisce la graduatoria approvata contiene almeno:

- l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità;
- quant'altro ritenuto necessario da ARTEA.

L'individuazione dei potenziali beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La pubblicazione della graduatoria sul sito ARTEA è fatta entro il trentesimo giorno successivo al termine indicato per la presentazione delle domande di aiuto. Successivamente alla pubblicazione sul sito di ARTEA è prevista la pubblicazione sul BURT.⁷

La notifica di potenziale finanziabilità derivante dalla Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale.

La graduatoria rimane valida, salvo diversa disposizione della Giunta regionale, fino alla data di approvazione di quella relativa all'analogo bando successivo.

Entro tale termine possono essere istruite le domande di aiuto collocate utilmente nella graduatoria 2015 inizialmente non finanziabili per carenza di fondi e risultate finanziabili in seguito ad ulteriori disponibilità derivanti da economie o da integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi la stessa non sarà finanziabile, fatto salvo quanto di seguito riportato.

Nel caso in cui, nelle fasi successive, si rendessero disponibili risorse finanziarie derivate da ulteriori stanziamenti e/o da economie dovute da mancati pagamenti, si procederà allo scorrimento della graduatoria nella misura in cui garantisca la copertura dell'intero importo richieste dalle singole domande rese finanziabili dalle ulteriori risorse.

La gestione della graduatoria è di competenza dei soggetti individuati dai successivi atti regionali relativi alla definizione delle competenze tecnico amministrative per la gestione delle domande di aiuto e delle fasi successive all'emissione della graduatoria, al fine di adeguarsi al riordino delle competenze amministrative in materia di agricoltura previsto dalla L.R. 22/2015.

20. Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della G.R., in attuazione del D.M. 23 gennaio 2015 n. 180.

Per quanto non disciplinato negli allegati del presente atto si rinvia ai Documenti Attuativi Regionali di prossima approvazione.

21. Rinvio ai Documenti di Attuazione Regionale

Per quanto non disciplinato negli allegati del presente atto si rinvia ai Documenti Attuativi Regionali di prossima approvazione.

⁷ Capoverso modificato con DD 53 del 14/01/2016